



INFORMATIVA ALLE LAVORATRICI IN ETA' FERTILE

D.Lgs. 151/2001 (ex Artt. 7 e 11) ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08, successive modificazioni e integrazioni e recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità (...)", il Datore di Lavoro

Il Dirigente Scolastico comunica:

- di aver provveduto ad effettuare un'accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero sottoposte le lavoratrici in stato di gravidanza, in puerperio fino al 7° mese post-parto o in allattamento. I risultati della Valutazione sono stati tra scritti nel prescritto "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici in età fertile";
- di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sui risultati di tale valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate;
- di aver dato copia integrale del predetto "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici in età fertile" al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso cui è consultabile; di consentire, in ogni caso, anche la presa di visione di tale Documento presso l'ufficio di segreteria, su richiesta.

Le lavoratrici devono:

- prendere atto del presente documento;
- comunicare tempestivamente alla direzione lo stato di gravidanza, proprio per evitare, fin dai mesi iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle necessarie misure di tutela.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Concetta Luppino

Estratto del DVR:

Lavoratrici gestanti

Come risulta dai compiti svolti e dalla valutazione effettuata, i principali fattori di rischio rilevati per gli addetti sono riconducibili essenzialmente ai fattori di rischio di seguito considerati, pur se di entità non significativa, a maggior tutela possibile delle lavoratrici gestanti.

L'adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria affinché:

- l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente controllata,
- sia tutelata la salute della donna e del bambino.

E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o Suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Nella tabella che segue sono indicati i rischi e le misure di prevenzione adottate:

Identificazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza	R (PxD)	Misure di prevenzione e protezione relative ai periodi di gestazione/puerperio	Misure di prevenzione e protezione nel periodo di allattamento
L'attività lavorativa potrebbe prevedere l'uso di scale portatili per alcune lavorazioni. Durante l'uso delle scale è possibile che si concretizzi il rischio di cadute accidentali per gli operatori, col rischio di danni anche di seria entità, in relazione all'altezza raggiunta dall'operatore sulla scala rispetto al piano stabile	4 (2x2)	La lavoratrice è autorizzata ad evitare l'utilizzo delle scale qualora avverta senso di vertigine ed eccessivo affaticamento durante lo svolgimento delle attività. La postazione di lavoro sarà organizzata in modo tale da evitare affaticamenti o posizioni incongrue.	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione condizionata dal parere del Medico competente per la lavoratrice con particolari problemi fisici. • Tale attività è vietata per tutto il periodo dell'allattamento, salvo diversa indicazione del Medico curante
L'uso prolungato del Videoterminale, specie se l'operatore non assume posture adeguate o non organizza in maniera ergonomica la postazione di lavoro, determina (soggettivamente) disturbi muscolo-scheletrici	vedi rischi per la salute	Invio della richiesta dell'interdizione anticipata dal lavoro agli Enti Competenti.	
L'unica apparecchiatura di sollevamento che potrebbe essere utilizzata è l'ascensore presente presso lo stabile o in altre sedi dove l'operatore si reca per talune mansioni. Durante l'utilizzo di tali apparecchi possono concretizzarsi i seguenti rischi: - Arresto accidentale della corsa per l'interruzione temporanea o permanente dell'energia elettrica che potrebbe comportare crisi di panico per gli operatori.	4 (2x2)		
Esposizione ad agenti chimici	irrilevante		
Si opera a contatto con ragazzi di età inferiore a 16 anni (ma anche di età superiore ma con meno probabilità) a continuo contatto con alunni pertanto non si esclude una maggior esposizione al rischio di contrarre le malattie dell'infanzia trasmissibili per via aerea.	9 (3x3)		
Durante l'uso dell'impianto di condizionamento, se non periodicamente sottoposto a pulizia dei filtri (almeno semestrale), il lavoratore può essere esposto al rischio di contrazione della legionella.	6 (3x2)		
Attività di sollevamento	livello accettabile		
Attività di tiro, spinta e trasporto	livello accettabile		
Sforzi fisici (azioni di sollevamento di materiale)	4 (2x2)		
Ergonomia della postazione di lavoro.	4 (2x2)		